REGOLAMENTO (CEE) N. 2823/72 DEL CONSIGLIO

del 28 dicembre 1972

che modifica il regolamento (CEE) n. 1653/72 onde fissare, per la campagna 1972/1973, i prezzi d'orientamento dei vitelli e dei bovini adulti applicabili nei nuovi Stati membri

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, firmato il 22 gennaio 1972 [1], in particolare l'articolo 153 dell'atto ad esso allegato,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1653/72 [2], ha fissato i prezzi d'orientamento dei vitelli e dei bovini adulti per la campagna 1972/1973, validi dal 15 settembre 1972; che in seguito all'ampliamento della Comunità, occorre completare tale regolamento aggiungendo i prezzi d'orientamento applicabili nei nuovi Stati membri;

considerando che, a norma dell'articolo 51, paragrafo 2, dell'atto, fino al primo ravvicinamento di prezzi i prezzi da applicare in ogni nuovo Stato membro sono fissati, secondo le regole previste dall'organizzazione comune dei mercati del settore in questione, ad un livello che permetta ai produttori del settore di conseguire ricavi equivalenti a quelli conseguiti sotto il regime nazionale precedente; che tuttavia, ai sensi del paragrafo 3 dello stesso articolo, per il Regno Unito i prezzi sono fissati ad un livello tale che l'applicazione della regolamentazione comunitaria conduca ad un livello dei prezzi di mercato comparabile a quello costatato nello Stato membro interessato durante un periodo rappresentativo precedente l'introduzione di tale regolamentazione;

considerando che, nel settore delle carni bovine, tali disposizioni si applicano ai prezzi d'orientamento dei vitelli e dei bovini adulti, in virtù dell'articolo 51, paragrafo 1, e dell'articolo 90 dell'atto;

considerando che, a termini dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [3], modificato per ultimo dall'atto [4], i prezzi d'orientamento sono fissati tenendo conto in particolare delle prospettive di sviluppo della produzione e del consumo di carni bovine, nonché della situazione sul mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

considerando che, in applicazione di tali criteri, si debbono fissare prezzi uniformi per l'Irlanda e il Regno Unito e prezzi a livello dei prezzi comunitari per la Danimarca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1653/72 è completato come segue:

« Tuttavia, per l'Irlanda ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, i prezzi d'orientamento sono fissati ai livelli seguenti:

	Unità di conto per 100 kg di peso vivo
Vitelli	83,—
Bovini adulti	67,— »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile dal 1° febbraio 1973.

[1] GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 5.
[2] GU n. L 174 del 1°.8.1972, pag. 55.
[3] GU n. L 148 del 28.6.1968, pag. 24.
[4] GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 72.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 dicembre 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. LARDINOIS